



ORDINANZA DIRIGENZIALE - DIFFIDA

AREA TECNICA GESTIONE ASSOCIATA LL.PP.
Comuni di Alfonsine, Cotignola e Fusignano

Comune di Alfonsine

Medaglia d'argento al valor civile
Medaglia d'argento al valor militare

ID: 487722

FASCICOLO N. 2019/01 06/000008

ORDINANZA N. 1 del 14/01/2019

OGGETTO: ORDINANZA TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNALE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visti:

- gli art.38, 52, 55 e 63 del Decreto del Presidente della Repubblica 11/07/1980, n. 753 (DPR 753/80) avente per oggetto "*Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*";
- l'art. 16, comma 2 Legge 689/81 e successive modificazioni;
- l'art. 1.6 del "Regolamento verde pubblico e privato", allegato E del Regolamento Urbanistico Edilizio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 22/05/2012;

Premesso che con nota in data 26/04/2018, numerata al prot. 3294 del 09/05/2018 è pervenuta dalla Prefettura di Ravenna a mezzo di PEC comunicazione in merito all'applicazione del DPR 753/1980 "Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle Ferrovie", e ulteriore nota di Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (RFI) del 03/08/2018 (assunta al PG 5857/2018) con espressa richiesta di emanare ordinanza contingibile e urgente afferente all'imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la rete ferroviaria del taglio di rami ed alberi in proprietà privata, potenzialmente interferenti con la sede ferroviaria, in relazione ai fenomeni meteorologici eccezionali e per i quali occorre prevenire sia la caduta di rami o alberi provenienti da terreni privati limitrofi al tracciato ferroviario, sia l'innescio e la propagazione degli incendi;



Comune di Alfonsine
Piazza Gramsci, 1 - 48011 Alfonsine (RA)

Centralino
Tel. 0544 866611 - Fax 0544 80440
www.comune.alfonsine.ra.it
urp@comune.alfonsine.ra.it

Considerate:

- la necessità di interventi volti a superare eventuali situazioni di grave incuria e degrado del territorio che hanno determinato i gravi effetti lamentati da RFI;
- l'assenza di elementi certi al riguardo: a tal fine si chiederà a RFI di farsi parte diligente nel segnalare circostanze puntuali osservate come potenzialmente critiche;

- che la manutenzione delle aree di cui sopra ed in particolare la regolare verifica delle condizioni del patrimonio arboreo ed arbustivo è il metodo più facilmente applicabile ed efficace per scongiurare eventi lesivi della pubblica incolumità e causa di interruzione di pubblico servizio;

Ritenuto:

- di richiamare le prescrizioni contenute negli articoli 52 e 55 del sopracitato DPR 753/80:

- art. 52:

“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. [...]

...

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

....”

Per la vegetazione arborea e arbustiva le distanze sono le seguenti;

TIPOLOGIA VEGETAZIONE	ALTEZZA	DISTANZA MINIMA LINEE FERROVIARIE
Alberi	H > 4 m	H max + 2 m
Arbusti ed alberi	1,5 < H < 4 m	6 m
Siepi	H < 1,5 m	5 m

- Art.55: *“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”;*

- di adottare i relativi provvedimenti per scongiurare situazioni di pericolo e per garantire la circolazione dei treni;

ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni prospicienti le linee ferroviarie ricadenti nel territorio del Comune di Alfonsine, ciascuno per le particelle catastali di propria competenza, di verificare ed eliminare, se presenti, i fattori di pericolo per la caduta di rami o alberi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 52 e 55 del DPR 753/1980, nell'immediatezza e comunque non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune al fine di scongiurare situazioni di pericolo e per garantire la regolare circolazione dei treni;

DISPONE

1. la pubblicizzazione del presente provvedimento da effettuarsi tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Alfonsine, di dare ulteriore notizia del contenuto della stessa sulla stampa locale e tramite pubblica affissione, incaricando per tali azioni e finalità il Servizio/URP;
2. la trasmissione della presente a:
 - Prefettura Ravenna;
 - Rete Ferroviaria Italiana. - Direzione produzione – Direzione Territoriale di Bologna, Via Matteotti 5, Bologna;
 - Comando di P.M. dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
 - Servizio 'Coordinamento Servizi Tecnici' dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

AVVERTE

1. che, qualora i proprietari dei terreni sopra indicati rilevino la necessità di effettuare interventi sul patrimonio arboreo e/o arbustivo, gli stessi dovranno procedere presentando comunicazione ai sensi del citato art. 1.4 del "Regolamento verde pubblico e privato", Allegato E del Regolamento Urbanistico Edilizio dell'Unione della Bassa Romagna, presso l'ufficio protocollo attestante che le opere previste siano quelle strettamente necessarie per ottemperare al presente provvedimento;
2. che chiunque violi le presenti disposizioni non effettuando i controlli e gli interventi finalizzati ad eliminare ogni fonte di pericolo per la circolazione dei treni sarà punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dei citati art. 38 e 63 del DDPR 753/80, fatti salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
3. che qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano ad effettuare i necessari interventi, si procederà all'esecuzione d'ufficio delle opere ordinate, con spese a carico dei soggetti interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
4. che gli uffici ed agenti della Polizia Municipale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente ordinanza ed in caso di violazioni della stessa potranno procedere alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza;

INFORMA

che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la (Legge 6.12.1971 n.1034 e ss.mm.ii.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio (D.P.R. 24.11.1971, N. 1199).

Alfonsine, 14/01/2019

Il Responsabile dell' Area Tecnica
Gestione Associata LL.PP.
Comuni di Alfonsine, Cotignola e Fusignano
Dott. Rodolfo Gaudenzi

(documento firmato digitalmente)